**Art 1**- **Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l’uso del sistema di videosorveglianza all'interno ed all'esterno della sede delle Scuole Centrali Antincendi e della DCPST con relativa area laboratori (di seguito S.C.A.)

**Art. 2- Finalità dell'attività divideosorveglianza**

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità,

proporzionalità e finalità.

Principio di liceità

L'utilizzo di sistemi di video sorveglianza è effettuato in conformità:

alle prescrizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03. c.d. "Codice della Privacy"):

- alle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;

- alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori (L.300/70. c.d. "Statuto dei Lavoratori);

- alle prescrizioni in materia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali .

L'attività di videosorveglianza è effettuata per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Le immagini raccolte tramite sistemi di video sorveglianza non devono in alcun modo essere utilizzate per controlli, anche se indiretti, sull'attività lavorativa del personale.

Conseguentemente le telecamere devono essere posizionate in modo da limitare l'inquadratura alle funzioni di pertinenza e lecite, come per esempio accessi, aree comuni di passaggio, aree esterne, escludendo luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (per esempio bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi ecc.).

Principio di necessità

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di video sorveglianza è lecito solo se

effettivamente necessario anche con riferimento al trattamento di conservazione dei dati.

Il sistema di video sorveglianza è progettato, installato, configurato e mantenuto in modo da

escludere ogni uso superfluo o ridondante di immagini e dati personali.

Principio di proporzionalità

I sistemi di video sorveglianza devono essere rispettosi del principio di proporzionalità.

La sistemazione delle telecamere è stata effettuata esclusivamente nelle aree nelle quali è

richiesto un maggior grado di sicurezza non ottenibile con altri sistemi.

Principio di finalità

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza deve soddisfare anche il principio di finalità, ossia i dati devono essere trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi e cioè quelli che rientrano nelle proprie funzioni istituzionali.

Le motivazioni dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sono:

a) tutela del patrimonio e dei dipendenti che operano per il soccorso pubblico, anche in

relazione all'efficacia e alla tempestività dell'azione di soccorso tecnico urgente;

b)protezione dei dati personali e dei sistemi radio, telematici ed informatici compresi i sistemi di rilevamento degli effetti dell'uso pacifico dell'energia nucleare;

c)sorveglianza dei fenomeni ambientali che minano la sicurezza generale (incendio, spargi

mento di sostanze inquinanti ecc.)

d)protezione delle aree operative (magazzini, locali tecnologici, alloggi del personale, autorimesse, uffici)

e) implementazione delle misure di sicurezza sul lavoro per quanto concerne i rischi connessi al transito ed all’accesso di autoveicoli all’interno del compendio SCA ed alla relativa interferenza con le attività addestrative, operative e funzionali espletate dal personale presente.

L'impiego di sistemi di videosorveglianza è inteso come misura complementare al miglioramento della sicurezza all'interno o all'esterno delle Scuole, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa delle suddette o di terzi in ipotesi di responsabilità civili, penali, disciplinari e patrimoniali.

Pertanto con la video sorveglianza le S.C.A., nel pieno rispetto della normativa vigente e della riservatezza dei visitatori, dei dipendenti, e dei terzi in genere, si è dotata di una misura, in nessun modo sostitutiva o complementare, rispetto all'attività degli organi giudiziari o di polizia giudiziaria o delle Forze Armate o di Polizia, volta a migliorare la sicurezza sia all’interno che all’ esterno degli edifici e, in particolare, ad assicurare la protezione dei dipendenti, del patrimonio aziendale e dell'utenza.

Le sedi delle S.C.A. infatti sono considerate un obiettivo ad alto rischio per l'importanza che assume nel territorio, per i dati che possiede molti dei quali anche sensibili, per le strumentazioni tecniche e tecnologiche, per gli archivi e le banche dati in essa contenute, per i beni immobili e mobili, per il knowhow, ecc.

Quanto indicato è considerato patrimonio aziendale ed alcuni di questi "beni" hanno un valore che va ben al di là di quello strettamente economico perché la tenuta in efficienza è vitale per 1espletamento delle finalità Istituzionali.

Si è considerato che il rischio di sottrazione di beni e di dati, di contaminazione biologica o alimentare, di atto vandalico sia di valore ben superiore a quello puramente economico del bene sottratto o danneggiato perché ad essi è legata l’efficienza delle svolgimento delle normali attività delle S.C.A. nonché la tutela delle persone in essa presenti.

Date quindi le dimensioni delle Scuole Centrali Antincendi nel suo complesso, e la facilità di intrusioni, i sistemi di videosorveglianza sono i più consoni a garantire con

efficacia la protezione di beni e persone. Ogni altro sistema risulterebbe parziale ed

insufficiente.

I dati trattati e raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, anche eventualmente con

videoregistrazione, potranno essere altresì utilizzati in sede di un eventuale giudizio civile o

penale per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del Titolare del trattamento o di terzi in caso di fatti illeciti.

**Art. 3** - **Tutela della riservatezza personale**

L'attività di videosorveglianza viene esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominalo "Codice della Privacy".

Le norme di seguito dispiegate sono conformi ai principi sanciti dal “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato “Provvedimento del Garante”.

Il presente regolamento assicura, altresì, l’osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell’immagine.

**Art. 4 - Tutela della riservatezza dei lavoratori**

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti delle S.C.A. da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

L'installazione degli impianti di cui all'art. 1, effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, rispetta il contenuto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 ( Statuto dei Lavoratori ).

**Art. 5 - Ubicazione degli impianti**

L'ubicazione e consistenza del sistema di videosorveglianza adottato è dettagliato nell' ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

**Art. 6 - Informativa**

Tutti coloro che accedono alle S.C.A. saranno opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art 13 del “Codice della Privacy”, sarà adempiuto nella modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere e mediante la disponibilità di documento informativo ridotto rispetto al presente regolamento.

I cartelli di cui sopra sono collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza e hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione.

Nelle aree esterne al perimetro l'obbligo di informativa è adempiuto mediante affissione di cartelli specifici conformi al provvedimento del Garante della Privacy del 29 aprile

2010: resta ferma la disponibilità, presso gli uffici amministrativi delle S.C.A., del documento informativo ridotto.

Il documento informativo ridotto indica le finalità dell'installazione dell’impianto, citate nel

precedente art 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che

rivestono i ruoli di Titolare e incaricati del trattamento.

Le definizioni dei termini specifici utilizzati nel presente regolamento sono quelli indicati nell'art 4 del Dlgs n° 196 del 2003.

**Art 7 -** **Titolare ed Incaricati del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza è la S.C.A., nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore***.**

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ Arch. Giulio Capuano al quale è affidato

l’incarico di amministratore del sistema informatico specifico per la videoregistrazione e accerterà la puntuale osservanza, da parte dei soggetti dianzi indicati, nelle disposizioni di legge ed impedire che gli stessi dati siano divulgati o resi disponibili a soggetti

estranei all’ attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell’Autorità Giudiziaria tacciano richiesta per motivi di indagine.

Gli Incaricati del trattamento sono le persone fisiche che esercitano funzioni direzionali ed

operative legate ai fini indicati all’art. 2 del presente regolamento, in particolare il Comandante, il tecnico di guardia, il capo turno e gli operatori del corpo di guardia, nominativamente elencati negli ordini di servizio, nonché il responsabile dell’ufficio informatico.

Gli Incaricati sono le uniche figure autorizzate ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi ed a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nell’art.2 del presente.

Tutti coloro che hanno accesso al sistema di video sorveglianza (responsabile e incaricati) sono vincolati al rigoroso segreto professionale su tette le informazioni, i dati personali o le immagini di terze persone alle quali possono accedere.

**Art. 8 - Tutela dell'utente**

La videosorveglianza di aree nelle quali è consentito l'accesso o il transito di pubblico rispetta quanto contenuto nei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy ed è effettuato con le uniche finalità indicate all’art.2.

**Art 9** - **Diritto di accesso**

Gli interessati, ossia coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano, per verificarne le modalità di trattamento. Qualora, dall’esame dei dati, possa essere ravvisata la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell’ordinamento civile o penale, l’interessato potrà chiedere, ai sensi dell’art.7 co.3 lett.b del codice della Privacy, la cancellazione od il blocco dei dati stessi.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al

Responsabile del trattamento dei dati.

**Art. 10** - **Sicurezza e conservazione dei dati**

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti sono salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporne il trattamento. Tale protezione è costituita da protezione fisica di accesso al sistema di registrazione ed livelli di utenza differenziati e protetti da password nonché da filtri di rete.

I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art 3, sono conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art 11 del Codice della Privacy. La conservazione non eccede, comunque, l'arco temporale dei trenta giorni dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

**Art. 11** - **Cancellazione dei dati**

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della

conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art 2, i dati saranno cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito 1’effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l’eliminazione.

**Art. 12 - Inosservanze e provvedimenti conseguenti**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà

l’impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione dellenorme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

**Art. 13** - **Norma di rinvio**

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e ai provvedimenti in materia di videosorveglianza, emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010 e 29/04/2004, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.